

STATUTO

**Testo approvato dagli organi direttivi di Ance Genova e sottoposto alla
valutazione del Comitato per l'implementazione della riforma del
sistema Ance**

Genova, 5 giugno 2019

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1

Costituzione e Denominazione

E' costituita in forma associativa una organizzazione economica sindacale rappresentativa delle categorie delle imprese di costruzioni edilizie ed affini, degli imprenditori di opere pubbliche, dei promotori di iniziative edilizie e delle aziende produttrici e distributrici di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerato bituminoso e, in genere di tutti gli imprenditori che sotto qualsiasi forma e ragione sociale, anche cooperativistica e consortile, esercitano attività nel campo dell'industria edilizia o di quelle affini aventi sede legale, sede amministrativa o operativa, filiali e succursali nella provincia, denominata ANCE Genova - Associazione dei Costruttori Edili della Città Metropolitana di Genova (Assedil), di seguito "Associazione".

L'Associazione si avvale del logo Ance in coerenza con le modalità stabilite dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili – Ance, di seguito "Ance".

Art. 2

Scopi

L'Associazione è apolitica e non ha alcun fine di lucro.

Essa ha per scopo la tutela dei diritti e degli interessi dei soci, favorendo lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e delle imprese affini.

A tale fine l'Associazione:

- a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni e affini, dei promotori di iniziative edilizie, delle aziende produttrici e distributrici di calcestruzzo preconfezionato e di conglomerato bituminoso ed è la sede preminente di dibattito e della definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la

realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio;

- b) stipula contratti e accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e in conformità alle direttive dell'Ance; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) segue e studia l'elaborazione di leggi, regolamenti e norme comunque interessanti la categoria;
- d) promuove dalle competenti autorità i provvedimenti riguardanti la disciplina e il coordinamento di ogni attività urbanistica ed edilizia;
- e) presta la propria assistenza ai soci nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati;
- f) fornisce consulenza e assistenza ai soci in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessare;
- g) sollecita, promuove e agevola tra i soci l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;
- h) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;
- i) assiste nelle forme più opportune i soci nei problemi di reperimento di beni strumentali, mobili e immobili, di mezzi d'opera e di materiali e nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
- j) favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia provinciali, che regionali e/o nazionali;
- k) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, siti web riguardanti le attività edili e complementari, nonché l'eventuale partecipazione dei soci a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- l) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
- m) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi, enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda

opportuna ed in particolare nomina i Presidenti e i vertici degli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;

- n) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma della contrattazione collettiva nazionale di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- o) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese svolgendo attività anche nel campo della formazione;
- p) può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, d'intesa con Ance, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;
- q) può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;
- r) compie anche tramite operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli scopi associativi ivi compresa la costituzione di società e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; partecipa a consorzi e enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale; per il compimento, direttamente o indirettamente, di tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali, può attingere a finanziamenti e compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute a ciò idonee, ivi compresi il leasing immobiliare e mobiliare e la prestazione di garanzie reali (ipoteca e pegno) e/o personali (avalli e fidejussioni) a favore e nell'interesse anche di terzi; tutto ciò non in via prevalente e non nei confronti del pubblico;
- s) agevola, anche in stretta collaborazione con l'Ance e con la Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni - FIEC, il più ampio inserimento degli imprenditori del settore costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;
- t) assume, nell'interesse proprio e dei soci, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado;
- u) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell'Associazione.

Art. 3

Rapporti con l'Ance

L'Associazione aderisce ad Ance - secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.

L'Associazione adotta il Codice Etico dell'Ance che forma parte integrante del presente Statuto.

L'adesione dell'Associazione all'Ance comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale dell'edilizia (OAR) e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'OAR comporta l'irregolarità dell'Associazione, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 dello Statuto dell'Ance.

Le predette adesioni comportano per i soci dell'Associazione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'Ance e dell'Organismo regionale.

Art. 4

Sede

L'Associazione ha sede in Genova e può istituire delegazioni e uffici periferici con deliberazione del Consiglio Generale.

TITOLO SECONDO

SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 5

Sistema Associativo

L'Associazione rappresenta, in conformità agli accordi sottoscritti da Ance e Confindustria:

- a) le imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
- b) le imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e

ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato;

- c) i promotori di iniziative edilizie, ossia imprese professionalmente qualificate a svolgere in modo organico l'insieme delle attività di programmazione, finanziamento, progettazione, organizzazione della fase esecutiva e vendita o locazione, indipendentemente dalla esecuzione diretta dei lavori.

Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari, soci aggregati e imprese assistite.

Tali imprese possono svolgere anche solo parzialmente con un ramo di azienda una delle attività di cui al comma uno.

É facoltà dell'Associazione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari, di cui all'art. 2.

Art. 6

Ammissione del socio ordinario

La domanda di ammissione quale socio ordinario deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

- la sede legale, il genere e l'eventuale specializzazione dell'attività esercitata, gli estremi dei certificati di iscrizione al Registro Imprese e dell'attestazione di qualificazione rilasciata ai sensi della normativa sui lavori pubblici, delle posizioni assicurative INAIL, INPS, Cassa Edile ed ogni altro elemento o notizia ritenuti utili dall'Associazione ai fini del rapporto associativo;
- le società o imprese di cui il richiedente sia unico titolare od in cui abbia partecipazioni maggioritarie o di controllo;
- la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, dei suoi atti integrativi, dei Regolamenti e del Codice Etico, e di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso.

Sull'ammissione delibera il Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza, sentito il parere del Comitato di Ammissione e Vigilanza.

Art. 7

Durata del rapporto associativo

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

I soci ordinari possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento

dandone comunicazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Peraltro, agli effetti contributivi, l'impegno dei soci è contratto per la durata di un biennio a decorrere dalla data di deliberazione del Consiglio Generale e s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il recesso non viene comunicato nelle forme suddette almeno tre mesi prima della scadenza del biennio (per la prima iscrizione) o di ciascun anno (per i successivi rinnovi).

Nei casi di cui all'art.10 lettere b, c, d, e, f l'impegno dei soci ai fini contributivi (fermi restando gli obblighi di pagamento di contributi già maturati) scade con effetto immediato.

Art. 8

Diritti dei soci

Tutti i soci ordinari hanno parità di diritti e di doveri, salvo le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto.

I soci ordinari hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e di farsi assistere in ogni circostanza, e a loro competono i diritti di elettorato attivo e passivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 9

Obblighi dei soci

L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti obblighi per i soci e i loro legali rappresentanti:

- a) osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell'Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi;
- b) rispettare le norme dei contratti collettivi, dei patti e degli accordi di lavoro sottoscritti dall'Associazione;
- c) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e l'Ance e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale o diversi che venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi

di cui al precedente art. 2;

- e) far aderire all'Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni e affini che abbiano sede legale o operativa nelle Provincia/e di Genova, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;
- f) promuovere e favorire l'adesione delle società operanti nel settore delle costruzioni e affini delle quali siano compartecipi di minoranza;
- g) non far parte contemporaneamente, senza il benessere del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;
- h) a pena di espulsione, non essere iscritti a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema Ance e dai sindacati di categoria.

Art. 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) recesso esercitato da parte del socio;
- b) recesso per mancata adesione alle deliberate modifiche allo Statuto;
- c) recesso deliberato dal Consiglio di Presidenza ratificato dal Consiglio Generale motivato da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, dei collegati regolamenti e del Codice Etico;
- d) recesso per attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
- e) cessazione dell'attività esercitata o messa in liquidazione dell'impresa, notificata obbligatoriamente per iscritto all'Associazione e comprovata a termini di legge;
- f) esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, sentito il Comitato di Ammissione e Vigilanza, nei confronti dei soci che risultino non più iscritti presso il Registro Imprese o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale;
- g) espulsione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, sentito il Comitato di Ammissione e Vigilanza, nei confronti dei soci che risultino iscritti a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema Ance e dai sindacati di categoria.

Art. 11

Assistenza ai soci di altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE

L'Associazione, dietro richiesta formale dei soci di altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE, che svolgono attività nella provincia di Genova, fornisce loro normale assistenza sempreché siano al corrente con il versamento dei contributi.

Art. 12

Imprese assistite

Sono imprese assistite tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Genova, che non siano soci ordinari.

Le imprese assistite hanno diritto ad usufruire dei servizi di informazione, aggiornamento, nonché a partecipare agli incontri di studio ed approfondimento organizzati dall'Associazione.

Le imprese assistite non hanno diritto al voto né possono ricoprire le cariche sociali.

Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 13

Soci aggregati

Sono soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con Ance e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto con l'Associazione e la contribuzione dovuta dai soci aggregati, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione, l'Ance trasmette l'elenco delle imprese associate del suo socio aggregato.

I soci aggregati non hanno diritto al voto e non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 14

Gruppo corrispondenti

Nell'Associazione è istituito il Gruppo corrispondenti. Possono essere iscritti a tale Gruppo gli enti pubblici e privati e le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'industria edilizia ed affini come attività accessoria o contingente ovvero che esercitano attività tecnico-professionali o industriali connesse con il settore edilizio o che contribuiscono con opere o studi allo sviluppo e perfezionamento delle industrie stesse.

Possono altresì essere iscritti al Gruppo corrispondenti studi professionali, singoli o associati, e società di professionisti.

Possono inoltre essere iscritte al Gruppo corrispondenti le persone che hanno appartenuto all'Associazione in qualità di titolari di imprese individuali o legali rappresentanti di società che hanno perduto la qualità di socio per cessazione dell'attività imprenditoriale.

L'ammissione al gruppo corrispondenti è deliberata di volta in volta dal Comitato di Ammissione e Vigilanza salvo ratifica da parte del Consiglio Generale, il quale stabilisce la quota di iscrizione e propone all'Assemblea la misura dei contributi annui che debbono essere versati dagli iscritti.

L'iscrizione al Gruppo corrispondenti comporta l'obbligo di applicare e rispettare, per la parte di competenza, i contratti collettivi, i patti, gli accordi di lavoro stipulati dall'Associazione, dall'ANCE e dalla Confindustria.

Gli iscritti al Gruppo corrispondenti godono della normale assistenza dell'Associazione per quanto di competenza della stessa ed usufruiscono di tutte le pubblicazioni curate dall'Associazione medesima, escluse quelle destinate riservatamente ai soci ordinari.

Gli iscritti al Gruppo corrispondenti non hanno diritto al voto né possono ricoprire cariche sociali.

All'interno del Gruppo Corrispondenti potranno costituirsi Comitati omogenei per tipologia di attività svolta dagli iscritti. Tali Comitati potranno proporre al Consiglio Generale l'approvazione di un regolamento interno che individui, tra l'altro, le modalità di designazione di un proprio rappresentante. Il Consiglio Generale potrà invitare in via permanente il rappresentante del Comitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio stesso.

Art. 15

Contributi

I contributi dovuti dai soci ordinari, aggregati e corrispondenti, le quote minima e massima prestabilite, nonché le modalità di riscossione di detti contributi e quote, sono stabiliti con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

Le misure dei contributi associativi annui stabilite per ogni esercizio e della

quota minima e massima, vengono applicate in via provvisoria anche per l'esercizio successivo, salvo il conguaglio conseguente a diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

I soci sono altresì tenuti a versare i contributi di competenza dell'Ance, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'Ance stessa.

I contributi associativi devono essere versati dai soci tempestivamente, secondo le modalità previste e stabilite, anche mediante convenzioni con gli Enti previdenziali pubblici od altri organismi, con espresso riconoscimento all'Associazione della facoltà di provocare in caso di morosità o inadempienza anche il procedimento di ingiunzione innanzi al Foro di Genova competente in via esclusiva.

Art. 16

Anagrafe

Presso l'Associazione è istituita un'anagrafe dei soci ordinari e delle imprese assistite, nonché dei soci aggregati e corrispondenti.

L'Associazione è obbligata a comunicare all'Ance le variazioni dell'anagrafica dei soci ordinari secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'Associazione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E CARICHE

SOCIALI

Art. 17

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei soci ordinari
- b) il Consiglio Generale
- c) il Consiglio di Presidenza
- d) il Presidente e i Vice Presidenti
- e) il Tesoriere

- f) il Collegio dei Garanti contabili
- g) i Probiviri
- h) il Comitato di Ammissione e Vigilanza

Sono Organi consultivi dell'Associazione le Commissioni referenti, le Commissioni di Studio ed i Gruppi di lavoro di cui all'art. 31 del presente Statuto.

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il "Gruppo Giovani Imprenditori Edili".

Art. 18

Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche sociali sono riservate a rappresentanti dei soci ordinari, iscritti da almeno due anni, in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.

Le modalità elettive sono disciplinate dal presente Statuto e con apposito Regolamento.

Per rappresentanti si intendono il titolare e il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese.

Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.

Ciascun socio può essere rappresentato negli organi dell'Associazione soltanto da una persona.

All'atto dell'iscrizione il socio comunica all'Associazione il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa che resta tale sino a diversa comunicazione da parte del socio.

Art. 19

Durata e requisiti delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio in anno dispari nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Generale di Ance e antecedentemente al rinnovo dello stesso.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione consecutiva per un ulteriore mandato.

I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati.

Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di

almeno un mandato.

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione del Presidente del Collegio dei Garanti contabili qualora sia un professionista esterno all'Associazione.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli organi dell'Associazione coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.

Decadono dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo associativo di cui fanno parte.

Inoltre, nei confronti delle persone chiamate a ricoprire cariche sociali in organi dell'Associazione è adottato il provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contributivi, ovvero di mancata iscrizione presso l'Associazione Territoriale delle imprese di cui hanno la titolarità o il controllo di maggioranza, ovvero di mancata comunicazione di dati richiesti per la predisposizione dell'anagrafe delle imprese.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che: rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'Ance; ricorrano in situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici; o comunque assumano comportamenti contrastanti con le delibere degli organi dell'Ance e dell'Associazione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Presidenza e ratificata dal Consiglio Generale e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sentito il Comitato di Ammissione e Vigilanza, sottopone al Consiglio Generale stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni per cooptazione da parte dell'organismo da integrare e successiva ratifica assembleare.

La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegnano le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni del Consiglio Generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai sensi di cui all'art. 35.

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

Art. 20

Assemblea dei soci – Costituzione e voti

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente all'Assemblea, in regola con il versamento dei contributi associativi.

Il titolare o il rappresentante del socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro rappresentante di socio mediante apposita delega scritta. Ciascun rappresentante di socio non può rappresentare più di un socio.

La delega deve essere depositata presso la sede dell'Associazione entro e non oltre le ore 12 a.m. del giorno lavorativo precedente a quello dell'adunanza e deve riportare la dichiarazione di non far parte contemporaneamente di altre simili Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra soci riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra soci legati da vincolo di proprietà familiare.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto.

Voti supplementari verranno attribuiti in rapporto all'importo dei contributi associativi, di competenza dell'anno precedente all'Assemblea, per ognuno dei seguenti scaglioni:

- a) contributo da euro 501,00 a euro 1.500,00 Voti 1
- b) contributo da euro 1.501,00 a euro 3.000,00 Voti 2
- c) contributo da euro 3.001,00 a euro 5.000,00 Voti 3
- d) oltre euro 5.000,00 Voti 4

Gli scaglioni così stabiliti potranno essere periodicamente aggiornati con delibera dell'Assemblea.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'Ance.

L'attribuzione dei voti spettanti ad ogni socio viene accertata dagli uffici dell'Associazione con la supervisione del Direttore.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio devono essere comunicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun socio può richiedere al Comitato di Ammissione e Vigilanza la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l'avviso della convocazione assembleare non oltre il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Art. 21

Convocazioni - Deliberazioni – Verbali

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, di norma entro il 30 giugno.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo fax o per posta elettronica, da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In difetto vi provvede il Consiglio Generale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

Nel caso di modifiche statutarie la convocazione è fatta con biglietto raccomandato o con posta elettronica certificata nei quali devono essere indicate le modifiche statutarie proposte.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. Funge da Segretario il Direttore o persona designata a tal scopo dal Presidente.

L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata più della metà dei voti assegnati ai soci e, in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un decimo dei voti assegnati ai soci.

Per le elezioni delle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza o rappresentanza del 20% dei voti assegnati ai soci.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in seconda convocazione dopo trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso per la prima convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, salvo il caso in cui sia richiesta dallo Statuto una diversa maggioranza.

Le deliberazioni per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti mediante votazione a scrutinio segreto.

Le deliberazioni per l'elezione delle cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti, mediante votazione a scrutinio segreto.

Le votazioni riguardanti questioni personali devono sempre farsi per schede segrete.

Le altre votazioni, ivi comprese le ratifiche, possono farsi, secondo i casi, per appello nominale o per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato il 20% dei voti assegnati ai soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea nonché, ove nominati, dagli scrutatori.

Il verbale deve essere portato a conoscenza dei soci entro trenta giorni dalla data della riunione.

Art. 22

Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere e revocare il Presidente e su proposta di questi, i Vice Presidenti compreso il Tesoriere;
- c) eleggere i venti componenti del Consiglio Generale;
- d) eleggere il Collegio dei Garanti Contabili;
- e) eleggere i Proviviri;
- f) eleggere il Comitato di Ammissione e Vigilanza;
- g) approvare la relazione annuale sulle attività dell'Associazione presentata dal Consiglio Generale;
- h) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- i) deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2;
- j) deliberare, su proposta del Consiglio Generale, i contributi dovuti dai soci, la quota minima e massima prestabilite, nonché le modalità di riscossione;
- k) deliberare, su proposta del Consiglio Generale, l'aggiornamento degli scaglioni contributivi per la determinazione dei voti supplementari.

Spetta all'Assemblea dei soci, in sede straordinaria:

- a) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione a norma dell'art. 43;

- c) deliberare in merito a fusioni o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema Ance.

Art. 23

Consiglio Generale – Composizione

Fanno parte del Consiglio Generale:

- i componenti del Consiglio di Presidenza;
- venti componenti eletti dall'Assemblea dei Soci;
- il Presidente del Comitato di Ammissione e Vigilanza;
- il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili;
- i componenti del Consiglio di Presidenza dell'Ance rappresentanti di soci dell'Associazione;
- i Presidenti di eventuali altri organismi promozionali ed operativi istituiti, promossi o gestiti dall'Associazione;
- non più di tre imprenditori nominati dal Presidente in quanto autorevoli esponenti del settore edile purché rappresentanti di soci.

Fanno altresì parte del Consiglio Generale senza diritto di voto l'ultimo Past President, il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Presidente del Collegio dei Garanti Contabili ed eventuali rappresentanti di associazioni con le quali siano conclusi accordi approvati dal Consiglio Generale.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti e, in mancanza, per cooptazione tra i soci su proposta del Presidente. In quest'ultimo caso la nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Art. 24

Consiglio Generale – Attribuzioni

Compete al Consiglio Generale di:

- a) vigilare sul conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare o designare i rappresentanti dell'Associazione presso l'Ance e l'OAR, negli Enti e negli Organismi esterni, su proposta del Presidente;
- c) nominare i componenti delle Commissioni referenti in applicazione di

criteri che assicurino la più ampia partecipazione dei soci e tenendo conto delle candidature pervenute dai soci ordinari;

- d) istituire Commissioni di Studio e Gruppi di Lavoro e nominarne i componenti, con gli stessi criteri indicati alla lett. c);
- e) nominare il Presidente e i componenti degli Enti Paritetici;
- f) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci; oppure predisporre deliberazioni da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- g) stabilire le direttive per la stipula dei contratti e accordi collettivi di lavoro ed approvarli in via definitiva unitamente agli indirizzi in tema di bilateralità;
- h) deliberare la presentazione all'Assemblea del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e della relazione annuale sulle attività dell'Associazione;
- i) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;
- j) sovrintendere all'amministrazione straordinaria del fondo comune dell'Associazione;
- k) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 28, sesto comma lett. k);
- l) deliberare in ordine alla nomina e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore;
- m) procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici dell'Associazione;
- n) approvare il Regolamento di costituzione e funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori Edili e le sue eventuali modifiche;
- o) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione;
- p) deliberare sull'ammissione dei nuovi soci, su proposta del Consiglio di Presidenza e ratificare i provvedimenti del Consiglio di Presidenza di cui all'art. 26 lettera h e quelli del Comitato di Ammissione e vigilanza di cui all'art. 14;
- q) deliberare i regolamenti attuativi del presente Statuto e successive modifiche;
- r) deliberare sulle proposte di cui all'art. 26 lett. o);
- s) convocare l'assemblea nei casi previsti dall'art. 21;
- t) emanare norme ed istruzioni di carattere generale nell'interesse e a tutela dei soci;
- u) deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, l'esclusione nei confronti dei soci che risultino non più iscritti presso il Registro Imprese o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale;
- v) stipulare accordi con altre Associazioni;

- w) al fine di conseguire l'oggetto sociale, attingere a finanziamenti e compiere, per conto dell'Associazione, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime, però, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico), ivi compresi il leasing immobiliare e mobiliare e la prestazione di garanzie reali (ipoteca e pegno) e/o personali (avvalli e fidejussioni).

Il Consiglio Generale ha facoltà di delegare parte dei poteri e delle attribuzioni che gli competono ai sensi del presente articolo al Presidente dell'Associazione o ad altri componenti il Consiglio di Presidenza ovvero lo svolgimento di determinati compiti individuati dal Consiglio stesso a non oltre tre membri del Consiglio Generale. Non possono comunque essere delegati i compiti di cui alla lettera h) del primo comma del presente articolo. La delega è rilasciata di volta in volta, sempre per un periodo di tempo determinato e per oggetti definiti.

Art. 25

Consiglio di Presidenza – Composizione

Fanno parte del Consiglio di Presidenza:

- a) il Presidente;
- b) i sette Vice Presidenti, uno dei quali è il Tesoriere;
- c) i Presidenti degli Enti Paritetici;
- d) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili;
- e) per il periodo di cui all'art. 24 u.c., i Consiglieri Delegati eventualmente nominati dal Consiglio Generale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente che determini la necessità di sostituirlo in via definitiva o di cessazione per qualsiasi ragione, lo stesso è sostituito temporaneamente nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano di età o, se nominato, dal Vice Presidente vicario per il tempo strettamente necessario alla convocazione dell'Assemblea elettiva.

In caso di prolungata assenza o impedimento di un Vice Presidente le sue funzioni sono provvisoriamente attribuite dal Consiglio di Presidenza ad uno dei suoi componenti.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Vice Presidente, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione cooptando un componente elettivo del Consiglio Generale. Tale nomina deve essere poi ratificata nella prima Assemblea utile.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Presidente di un Ente Paritetico, il Consiglio generale provvede alla nuova nomina.

I nuovi Consiglieri scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 26

Consiglio di Presidenza – Attribuzioni

Compete al Consiglio di Presidenza:

- a) curare il perseguimento degli scopi statutari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- b) proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell'azione dell'Associazione e darvi attuazione;
- c) definire le linee politiche dell'Associazione;
- d) proporre al Consiglio Generale un sintetico programma di attività annuale dell'Associazione al fine della formazione del bilancio preventivo;
- e) provvedere alle direttive economico finanziarie straordinarie dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
- f) sottoporre al Consiglio Generale la proposta di bilancio consuntivo e preventivo predisposta dal Tesoriere con il supporto del Direttore, nonché la proposta di delibera contributiva;
- g) proporre al Consiglio Generale sentito il parere del Comitato di Ammissione e Vigilanza, l'ammissione di nuovi soci;
- h) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci eventualmente inadempienti alle norme del presente Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico, determinando le eventuali sanzioni (sospensione, decadenza dalle cariche, recesso, espulsione), salvo il diritto dell'interessato di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ricorso ai sensi dell'art. 35; tali delibere sono rimesse alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile;
- i) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;
- j) deliberare la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo dell'Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;
- k) deliberare la costituzione o partecipazione dell'Associazione in società o enti con scopo di lucro;
- l) deliberare l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all'accordo nazionale di cui all'art. 13;
- m) deliberare l'ammissione e la cessazione di altre categorie di soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
- n) deliberare la costituzione in giudizio dell'Associazione autorizzando il

Presidente ai connessi adempimenti;

- o) deliberare iniziative e sanzioni da intraprendere e/o comminare a soci inadempienti;
- p) formulare al Consiglio Generale le proposte per la determinazione della misura dei contributi dovuti dai soci, della quota minima e massima e le modalità della loro riscossione, nonché della determinazione degli scaglioni contributivi per il calcolo dei voti supplementari;
- q) proporre al Consiglio Generale l'esclusione nei confronti dei soci che risultino non più iscritti presso il Registro Imprese o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale e l'espulsione nei confronti dei soci che risultino iscritti a casse edili diverse da quelle promosse e gestite dalle associazioni del sistema Ance e dai sindacati di categoria;
- r) proporre al Consiglio Generale le nomine ed i testi dei regolamenti.

Il Consiglio di Presidenza delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata da norme del presente Statuto e delibera su tutte le questioni generali non di competenza di altri organi.

Art. 27

Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta ogni tre mesi, ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.

Le convocazioni sono fatte mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, le convocazioni sono trasmesse a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Presidente, di concerto con i Vicepresidenti, può invitare alle riunioni del Consiglio Generale persone che rivestano ruoli di interesse per la categoria, le quali vi partecipano senza diritto di voto.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di 1/3 dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a

maggioranza dei presenti mediante votazione palese, e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto.

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

Art. 28

Presidente - Elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari, contestualmente al rinnovo delle altre cariche sociali, dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

A tal fine la Commissione di Designazione, di cui all'art. 29, al termine delle consultazioni individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha, inoltre, titolo a costituirsi in giudizio a tutela dell'Associazione, su delibera del Consiglio di Presidenza.

Compete al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, anche in via d'urgenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi dell'Associazione e a tutti gli atti amministrativi;
- g) provvedere con il Direttore, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria dell'Associazione;
- h) sottoporre all'esame del Consiglio di Presidenza gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo predisposti sulla base degli appositi piani dei conti curati dal Tesoriere;
- i) sottoscrivere congiuntamente con il Tesoriere i documenti relativi ad ogni

- atto concernente erogazioni di spese, movimenti o impiego di fondi e connesse operazioni di banca;
- j) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto e dei collegati Regolamenti;
 - k) in casi straordinari di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detti Organi nella loro prima riunione utile;
 - l) proporre all'Assemblea i nominativi dei propri Vice Presidenti e del Vice Presidente Tesoriere;
 - m) proporre, di concerto con il Consiglio di Presidenza, al Consiglio Generale le nomine negli enti esterni, o dovunque si renda necessaria ed opportuna la rappresentanza dell'Associazione o della categoria;
 - n) proporre, di concerto con il Consiglio di Presidenza, le nomine da parte del Consiglio Generale di Consiglieri delegati, dei componenti degli organi consultivi e dei componenti degli enti paritetici, di ANCE e OAR, ecc.;
 - o) assumere e licenziare personale dell'Associazione ad eccezione del Direttore, definendone congiuntamente a questi e, su sua proposta, i livelli retributivi e di inquadramento;
 - p) curare la redazione della relazione annuale delle attività dell'Associazione.

Art. 29

Commissione di Designazione

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, i Probiviri, dopo aver raccolto eventuali candidature tra i soci, provvedono, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di almeno cinque nominativi di rappresentanti di soci ordinari, che non siano componenti del Consiglio Generale in carica, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e li comunicano al Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio Generale, il quale provvede alla nomina della Commissione di designazione, estraendo a sorte, tra i nominativi comunicati dai Probiviri, tre componenti effettivi, designando tra questi il Presidente della Commissione, nonché un componente supplente.

La Commissione, dopo aver proceduto alla consultazione del maggior numero possibile di soci, individua uno o più nominativi di candidati alla carica di Presidente, in possesso dei requisiti di cui agli art. 18 e 19 e riferisce all'Assemblea con relazione scritta, che illustra anche le modalità delle attività svolte ed i risultati delle stesse.

Art. 30

Vice Presidenti

I Vice Presidenti in numero di sette, sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente, ai sensi dell'art. 22, primo comma lett. b) e dell'art. 28, sesto comma lett. l), durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo.

Il Presidente delega ai Vice Presidenti le competenze per i comparti fondamentali dell'attività e per compiti specifici.

In particolare, a ciascuno dei Vicepresidenti il Presidente attribuisce una delega per una delle seguenti materie:

- relazioni industriali ed affari sociali
- rapporti interni
- opere pubbliche
- edilizia e territorio
- tecnologia e innovazione
- economico-fiscale tributario
- centro studi.

Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

I Vicepresidenti coadiuvano inoltre il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono le altre attribuzioni espressamente previste nel presente Statuto.

Art. 31

Commissioni Referenti

Nell'ambito dell'Associazione sono costituite Commissioni Referenti per ciascuna delle materie delegate ai Vice Presidenti.

La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata al Vice Presidente competente per materia.

La Commissione referente "Rapporti Interni" è presieduta dal Tesoriere.

È compito delle Commissioni Referenti formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio di Presidenza.

Su proposta del Consiglio di Presidenza, il Consiglio Generale può istituire Commissioni di Studio e Gruppi Lavoro rispondenti alle finalità statutarie

dell'Associazione.

L'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni Referenti, delle Commissioni di Studio e dei Gruppi di Lavoro eventualmente istituiti sono disciplinati da apposite norme regolamentari approvate dal Consiglio Generale.

Art. 32

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo.

E' componente del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli artt. 40 e 41 e cura la relazione al Bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Generale e all'Assemblea.

Le funzioni di Tesoriere sono assegnate al Vice Presidente con delega ai "Rapporti interni".

Art. 33

Il Collegio dei Garanti Contabili

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Garanti contabili, che è composto da tre componenti effettivi, e tra essi il Presidente.

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi.

Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili sia nominato un professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

Il Presidente dei Garanti contabili partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e, limitatamente alle delibere relative all'approvazione del bilancio, all'Assemblea.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore

ufficiale dei conti eletto dall'Assemblea

Art. 34

Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge a scrutinio segreto tre Probiviri, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Al più tardi con la convocazione dell'Assemblea il Presidente invita i soci a far pervenire per iscritto le candidature.

All'Assemblea ciascun socio può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità di impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità.

La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione, con eccezione di quella di Componente di Commissioni Referenti o di studio.

I Probiviri assolvono funzioni interpretative e disciplinari. Salva diversa disposizione, ai Probiviri compete l'interpretazione dello Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

Salvo quanto previsto dall'art. 19 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione o alla nomina, anche dai Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati.

Eventuali ricorsi avverso i provvedimenti adottati dai Probiviri sono rimessi ai Probiviri di Ance.

In caso di assenza, impedimento, altra condizione ostativa o di inerzia dei Probiviri dell'Associazione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di Ance in funzione surrogatoria.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance è rimesso ai restanti Probiviri di Ance non investiti della vertenza in primo grado.

Art. 35

Collegio arbitrale

Spetta al Collegio Arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i soci e

l'Associazione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

Per la costituzione del Collegio Arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Arbitro di sua fiducia, scelto tra tutti i rappresentanti dei soci ordinari in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

I ricorsi, contenenti a pena di irricevibilità anche la designazione del proprio Arbitro di fiducia e la ricevuta del pagamento all'Associazione del deposito cauzionale, devono essere presentati entro sessanta giorni dall'emanazione degli atti e/o dal compimento dei fatti ritenuti pregiudizievoli.

L'importo del deposito cauzionale è determinato annualmente dai Probiviri.

In caso di accoglimento del ricorso il deposito cauzionale verrà integralmente restituito al ricorrente. In caso di rigetto del ricorso il deposito verrà trattenuto e destinato al finanziamento di progetti speciali.

Gli Uffici dell'Associazione provvedono a notificare il ricorso alle altre parti assegnando loro il termine di 10 giorni per la designazione dell'Arbitro di fiducia.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo di designare l'Arbitro di fiducia costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Il Presidente del Collegio Arbitrale è scelto tra i rappresentanti dei soci ordinari in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge, con l'accordo degli Arbitri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo degli Arbitri, al Presidente del Tribunale di Genova.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Arbitri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità mediante determinazione contrattuale, e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio Arbitrale si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell'Associazione ed al Presidente di Ance, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo da parte dallo stesso Collegio Arbitrale su istanza di parte o d'ufficio.

Tutte le procedure davanti al Collegio arbitrale e i relativi termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Art. 36

Comitato di Ammissione e Vigilanza

Il Comitato di Ammissione e Vigilanza è organo di controllo:

- a) sulla regolarità associativa dei soci e dei loro rappresentanti;
- b) sulla regolarità contributiva dei soci ai sensi delle norme del presente Statuto e dei regolamenti e delle delibere.

Il Comitato di Ammissione e Vigilanza sovrintende alla verifica dei poteri dei rappresentanti dei soci e alla verifica della regolarità contributiva di questi, sia ai fini della partecipazione con esercizio dei diritti sociali all'Assemblea, sia ai fini delle condizioni di eleggibilità alle cariche sociali.

Almeno una volta all'anno, e comunque prima della Assemblea generale ordinaria di approvazione del bilancio, provvede a verificare la permanenza dei requisiti, della regolarità associativa e contributiva in capo ai soci ed ai loro rappresentanti, predisponendo all'uopo apposita relazione da mettere a disposizione, sentito il Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale e dell'Assemblea.

Il Comitato fornisce pareri su:

- la sospensione o decadenza dalle cariche;
- il recesso, l'esclusione e l'espulsione dei soci;
- gli altri eventuali provvedimenti disciplinari e sanzioni previsti dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Comitato, in sede di votazioni per le elezioni delle cariche sociali, coadiuva gli scrutatori nelle operazioni di votazione.

Su richiesta di ciascun socio il Comitato di Ammissione e Vigilanza verifica i voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l'avviso della convocazione assembleare.

Il Comitato esprime il proprio parere sulle richieste di ammissione a socio, verificando l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto e richiedendo eventualmente allo scopo ulteriore documentazione, tenendo conto anche delle attività effettivamente esercitate.

Il Comitato delibera di volta in volta l'ammissione al gruppo corrispondenti, salvo ratifica da parte del Consiglio Generale.

Il Comitato di Ammissione e Vigilanza è composto da un Presidente e da quattro componenti eletti ogni quattro anni dall'Assemblea. Essi sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Il Presidente del Comitato è componente di diritto del Consiglio Generale.

Nel caso che detto Presidente venga a cessare dalla sua carica durante il suo mandato, gli subentra a pieno titolo, anche ai fini della sua nomina a componente di diritto nel Consiglio Generale, il componente che ha ottenuto il maggior numero di voti fra gli altri quattro componenti il Comitato, o, in caso di parità, il più anziano di età. Il Comitato si reintegra con la nomina di colui che in sede di votazione assembleare per la elezione dei componenti il Comitato ha riportato più voti.

Art. 37

Gruppo Giovani Imprenditori Edili

Possono essere iscritti al Gruppo Giovani Imprenditori Edili:

- a) i rappresentanti di soci, che non abbiano compiuto, al momento dell'adesione, i 35 anni;
- b) i figli dei rappresentanti di soci, inseriti professionalmente nell'impresa, che non abbiano compiuto, al momento dell'adesione i 35 anni.

Gli iscritti al Gruppo a norma del comma 1, lett. b) del presente articolo non hanno diritto al voto negli organi dell'Associazione né possono ricoprire cariche sociali nell'ambito della stessa.

Organi del gruppo sono l'Assemblea, il Consiglio Generale, il Presidente e i Vice Presidenti.

Il Presidente deve essere iscritto al Gruppo a norma del comma 1, lett. a) del presente articolo.

Gli scopi e l'attività del Gruppo, nonché la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento dei suoi organi sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'Associazione.

TITOLO QUARTO

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

Art. 38

Direzione

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività.

Egli attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Direttore propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del Personale e i relativi livelli di inquadramento retributivo.

Da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente il personale dell'Associazione.

Art. 39

Fondo Comune

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote e dai contributi di cui all'art. 15;
- b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle rendite e da ogni altra entrata;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 40

Amministrazione e Gestione

All'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere conformemente al bilancio preventivo approvato e agli indirizzi generali del Consiglio di Presidenza.

Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata dal Tesoriere.

Quando gli atti di disposizione sono sottoscritti dal Tesoriere il Presidente controlla e sottoscrive successivamente ogni atto di spesa.

Art. 41

Esercizio finanziario – Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono redatti dal Tesoriere con il supporto del Direttore in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'Ance conformemente alle disposizioni di legge, e sono sottoposti all'esame del Consiglio di Presidenza che successivamente li propone al Consiglio Generale dell'Associazione che ne delibera la presentazione all'Assemblea.

All'Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull'attività degli uffici.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il bilancio consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta.

Del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Generale, i soci possono prendere visione, presso la sede dell'Associazione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 22, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale in funzione della previsione delle entrate.

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

Disposizioni Generali

Il presente Statuto e le sue modifiche, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema Ance, sono approvate dal Consiglio Generale di Ance che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di Ance.

Il presente Statuto e le sue modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione.

Art. 43

Durata – Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche un Comitato di tre liquidatori, ai quali detta le norme per la devoluzione delle attività nette dell'Associazione.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Nel caso di scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più Associazioni Territoriali di Ance il quorum deliberativo è di tre quarti dei voti rappresentati in Assemblea.

Art. 44

Richiamo allo Statuto dell'Ance

Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Associazione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'Ance ed alle norme di legge.

Il Consiglio Generale può apportare al presente Statuto quelle modificazioni di carattere formale e sostanziale che si rendessero necessarie con carattere di urgenza per uniformare e coordinare le norme statutarie con lo Statuto dell'Ance.

Tali modifiche dovranno essere ratificate dall'Assemblea Generale nella prima seduta ordinaria dopo la delibera del Consiglio Generale.

Art. 45

Modifiche statutarie

Le eventuali modificazioni al presente Statuto devono essere approvate, su proposta del Consiglio Generale, dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in via straordinaria, con il voto favorevole di almeno metà dei soci in regola con i pagamenti.

In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole di un terzo dei soci in regola con i pagamenti.

La convocazione è effettuata con le modalità previste dall'art. 21, nono comma.

In caso di modifiche dello Statuto, il socio dissenziente può esercitare il diritto di recesso notificandolo per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni di modifica sono state assunte dall'Assemblea convocata in via straordinaria.